# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2408-A

# RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

## (RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **CODACCI PISANELLI**)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

## APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

***nella seduta del 16 luglio 1956*** *(Stampato n. 1440)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
**(MARTINO)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
**(ANDREOTTI)**

COL MINISTRO DEI TRASPORTI
**(ANGELINI)**

E COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
**(BRASCHI)**

***Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 18 luglio 1956***

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Jugoslavia in materia di trasporti su strada di viaggiatori, con annesso scambio di Note, concluso in Roma il 31 marzo 1955

***Presentata alla Presidenza il 28 novembre 1957***

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'accordo per i trasporti su strada di viaggiatori, concluso fra l'Italia e la Jugoslavia in Roma il 13 marzo 1955 ha per scopo di favorire la pronta istituzione di regolari servizi su strada per il trasporto di viaggiatori da località italiane e località jugoslave e viceversa, specialmente per i tratti non serviti, o insufficientemente serviti da strade ferrate.

Tali servizi saranno sottoposti al regime della concessione, così da consentire un adeguato e permanente controllo e così da avere

piena discrezionalità al riguardo, data la necessità di rinnovo annuale.

Le formalità di frontiera sono accuratamente disciplinate. Eguale cura si riscontra per quanto concerne l'autorizzazione a condurre per i conducenti e l'assicurazione per gli automezzi

L'accordo gioverà a migliorare ed a intensificare i rapporti fra i due Stati confinanti.

Vi propongo, onorevoli colleghi, di approvare il disegno di legge sottoposto al vostro esame e già approvato dal Senato.

CODACCI PISANELLI, *Relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

È approvato l'Accordo fra l'Italia e la Jugoslavia in materia di trasporti su strada di viaggiatori, con annesso scambio di Note, concluso in Roma il 31 marzo 1955.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente ed all'annesso scambio di Note a decorrere dalla sua entrata in vigore.

## DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

*Identico.*